

DISCIPLINARE COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

ART. 1- Unità organizzativa responsabile del procedimento

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990, individuata nell'Area Amministrativa - Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

ART. 2- Fase Pre-istruttoria

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata all'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento.

ART. 2.1- Presentazione di istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, richiesta su apposito modello

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n. 15 (quindici) giorni dalla richiesta ai seguenti recapiti: Comune di Marino – Largo Palazzo Colonna 1, 00047 Marino (RM) - PEC: protocollo@pec.comune.marino.rm.it

ART. 2.2 – Verifiche propedeutiche all'iscrizione anagrafica

L'ufficio di Stato Civile, avrà tempo 15 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l'esito all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza, agli interessati.

ART. 2.3- Requisiti

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
2. atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato;

ART. 3- Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione in originale di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 del 08.04.1991.

ART. 4- Fase di formalizzazione della richiesta d'iscrizione anagrafica

Dopo aver ottenuto l'eventuale esito favorevole di cui al sopra citato art. 2.2, l'interessato potrà:

- richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Servizio Anagrafe;
- formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il Servizio Stato Civile. Tale istanza - redatta su apposito modulo predisposto dal citato Servizio - deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

IMPORTANTE:

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile

inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. È necessario che l'interessato si presenti di persona agli uffici.

ART. 5- Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Marino.

Circa la posizione anagrafica dei richiedenti, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari e consentiti dall'ordinamento allo scopo di accertare l'effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, da intendersi caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza nel territorio del Comune di Marino e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, quale centro delle proprie relazioni familiari e sociali, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione.

Pertanto l'ufficiale di anagrafe controllerà la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti, presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, ai fini della continuità della regolarità del soggiorno, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999), recandosi presso la Questura.

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

ART. 6- Termine di conclusione del procedimento

Il Servizio Stato civile dovrà acquisire d'ufficio il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Successivamente, il procedimento si chiuderà con un provvedimento del Sindaco che attesta il possesso della cittadinanza italiana ab origine, e con la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Considerata la particolare complessità dell'intero iter procedimentale, il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis di cui al sopra citato articolo 4.

ART. 7- Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, informazioni o certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 8- Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9- Adozione del provvedimento

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991.

ART. 10- Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento di cui in oggetto, sarà inviata all'indirizzo mail comunicato in sede di presentazione dell'istanza. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito mail da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali disguidi o fatti comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11- Rilascio di certificati ed estratti

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, del Decreto legge n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.

Art. 12- Informazioni generali in merito alla discendenza

La discendenza può essere:

- per via paterna: l'avo italiano emigrato all'estero deve essere nato in Italia dopo il 17.03.1861, data di proclamazione del Regno d'Italia, oppure deve essere deceduto (anche all'estero) dopo tale data, quale però cittadino italiano
- per via materna: la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniera, devono essere:

- legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente,
- tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Art. 12.1- Figli minori

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi, a condizione che siano dichiarati nell'istanza di richiesta della cittadinanza. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.